

OMESSA VALTUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Sentenza delle Corte di Cassazione n. 8297/2025

La sentenza n. 8297/2025, avverso la sentenza in data 03/07/2024 della Corte di Appello di Roma, aveva parzialmente modificato la decisione precedentemente emessa il 20 gennaio 2021 dal Tribunale di Civitavecchia. In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità penale al datore di lavoro e al legale rappresentante dell'impresa, per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena.

L'incidente oggetto del processo era avvenuto a causa del **ribaltamento di un autocarro durante lo scarico di blocchi di cemento "new jersey" mediante una gru installata sul mezzo**. A seguito del ribaltamento del mezzo, tre dipendenti dell'azienda sono rimasti schiacciati (uno deceduto e due gravemente feriti).

La responsabilità del datore di lavoro sarebbe stata **omettere le necessarie misure di sicurezza e di coordinamento**, pur essendo presenti sul cantiere **due imprese** (la sua e quella appaltatrice principale), **impegnate simultaneamente nella stessa attività pericolosa**.

Secondo le decisioni dei giudici di merito, l'omissione del datore di lavoro nel **predisporre un efficace coordinamento per prevenire i rischi da interferenza tra le imprese** avrebbe avuto un ruolo determinante nella produzione dell'evento dannoso. In particolare, era stato permesso ai lavoratori di sostare sotto carichi sospesi, nonostante l'evidente pericolo.

Il legale dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione articolandolo in 3 motivi:

- **errore nell'applicazione della legge** (art. 26 del D.Lgs. 81/08): si contesta l'interpretazione della Corte d'Appello che avrebbe ritenuto erroneamente in capo al subappaltatore la disponibilità giuridica del luogo dell'incidente, senza considerare quanto previsto dal contratto di subappalto con Autostrade per l'Italia, che richiedeva autorizzazioni specifiche per qualsiasi intervento;
- **assenza di rischio interferenziale**: il secondo motivo contesta la valutazione del rischio interferenziale, sostenendo che non vi fosse alcuna sovrapposizione di attività, poiché entrambe le imprese erano impegnate nella stessa identica operazione e non in attività differenti che potessero generare interferenze;
- **manca di nesso causale e coordinamento già avvenuto**: il terzo motivo rileva che la sentenza sarebbe basata su affermazioni generiche e contraddittorie, ignorando la documentazione (verbale di cooperazione del 9 ottobre 2014) che attesterebbe l'effettivo svolgimento del coordinamento. Inoltre, mancherebbe un'adeguata analisi causale su come la condotta omissiva avrebbe influenzato l'evento.

Giudizio della Cassazione

La Corte di Cassazione **ha rigettato il ricorso**, ritenendolo manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che **non è necessario che il subappaltatore abbia la disponibilità giuridica dei luoghi** affinché sorgano a suo carico gli obblighi previsti dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/08, in quanto tale disponibilità è in capo al datore di lavoro-committente. La norma distingue tra gli obblighi del datore di lavoro committente (comma 1) e la cooperazione e il coordinamento tra tutti i datori di lavoro, inclusi i **subappaltatori** (comma 2), che si applica una volta che il committente ha la disponibilità dei luoghi e decide di affidare l'esecuzione a terzi.

Riguardo al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione del rischio interferenziale da parte della Corte territoriale. **Il semplice fatto che più imprese**

operassero simultaneamente nello stesso luogo configura un rischio di interferenza, a prescindere dalla specificità delle mansioni svolte.

In merito al terzo motivo, la Corte ha giudicato congrua e coerente la motivazione della sentenza d'appello circa il mancato coordinamento, che ha contribuito all'evento lesivo. È stato ritenuto che, se le misure di sicurezza fossero state adottate, l'incidente non si sarebbe verificato. Il fatto che i lavoratori si trovassero sotto carichi sospesi è stato considerato sintomo evidente di un'omissione grave.

Infine, la Corte ha rilevato un errore materiale nella sentenza impugnata, relativo alla qualificazione giuridica del reato: la pena non avrebbe dovuto essere calcolata in base alla continuazione tra i reati, ma applicando l'art. 589 ultimo comma c.p., che disciplina specificamente il caso di morte e lesioni multiple.

Tuttavia, non essendosi determinata una pena illegale, la correzione è stata effettuata in sede di legittimità senza annullamento della sentenza.

*In conclusione, il ricorso è **stato dichiarato inammissibile**, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.*

Non valutare correttamente i rischi interferenziali comporta la possibilità di incorrere in reati punibili sia amministrativamente che penalmente.